

Da: pisa@uilscuola.it

Oggetto: Re: ABUSO CONTRATTI A TERMINE PERSONALE ATA CONDANNATO IL MIM AL RISARCIMENTO DEI DANNI

Data: 20/05/2026 20:07:08



UIL SCUOLA PISA. MAIL: pisa@uilscuola.it

cell. 3487271744

**Gentili Dirigenti Scolastici,
Gentile Personale Docente e ATA**

La scrivente Organizzazione Sindacale UIL Scuola RUA trasmette, in allegato alla presente il documento sindacale relativo all'oggetto di particolare interesse per tutto il personale scolastico. (ricorso solo per iscritti o chi si iscrive)

Al fine di garantire la massima informazione e trasparenza, si richiede cortesemente alle SS.LL. di voler provvedere alla pubblicazione della suddetta circolare all'albo sindacale di istituto, nonché di assicurarne la più ampia diffusione presso tutto il personale scolastico.

Si evidenzia altresì che l'eventuale mancata pubblicazione o diffusione delle comunicazioni sindacali può configurare comportamento antisindacale, ai sensi delle disposizioni di legge in materia.

Certi della consueta collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

SOTTO IL TESTO:

ABUSO CONTRATTI A TERMINE PERSONALE ATA CONDANNATO IL MIM AL RISARCIMENTO DEI DANNI

Il Tribunale di Verona con sentenza particolarmente motivata del 19 maggio 2026, nella causa patrocinata dalla UIL SCUOLA, con gli Avv.ti Domenico Naso e Cinzia Ganzerli, ha riconosciuto il risarcimento del danno al ricorrente, con qualifica di Assistente Amministrativo per abuso dei contratti a termine, richiamando la recentissima pronuncia della Corte di Giustizia UE, C- 155/25 del 13.5.2026, per il personale ATA, che all'esito di un giudizio di inadempimento ex art. 258 TFUE, promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica Italiana ha statuito: "Non avendo previsto misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato".

Nel caso esaminato, il Tribunale di Verona nell'accertamento della illegittimità ha ritenuto che l'abuso nel quadro normativo delineato dalla CGUE debba ritenersi limitato agli anni scolastici successivi ai primi tre.

Per la quantificazione del danno, è stata applicata la nuova norma disposta dall'art. 12 del d.l. n.131 del 2024, che ha modificato il comma 5 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui l'importo del massimo grado di gravità della violazione anche in relazione al numero dei contratti intervenuti in successione e alla durata complessiva del rapporto è di 24 mensilità, mentre il legislatore ha riconosciuto comunque il diritto ad un risarcimento minimo di 4 mensilità per il primo anno successivo al compimento della fattispecie generatrice dell'inadempimento (36 mesi).

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ha così deciso:

1. accerta che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha utilizzato abusivamente il ricorrente per più di 36 mesi mediante contratti a tempo determinato di durata annuale;
2. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al pagamento, in favore della parte ricorrente, di 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in godimento alla data del deposito del ricorso, oltre al

maggior importo tra rivalutazione ed interessi, dalla presente pronuncia al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno illegittima reiterazione dei contratti a termine.

La segreteria Uil scuola Rua Pisa